

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Prot. 12818/2013 del 25/07/2013

FAX

A/To: 066786815@fax.agenziaentrate.it

Da / From: DC NORM REDDITI FONDIARI E DI LAVORO

Società / Company: AGENZIA DELLE ENTRATE

Numero fax / Fax Number: 0650769805

Numero pagine, questa inclusa /
Number of pages, including this one: 9 13:49:41 25-JUL-2013

TESTO:

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

agenzia Entrate



Direzione Centrale Normativa

Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro
FAX

DA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA

A: UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
Via Borgognona 38
00187 ROMA

FAX:066786815

DATA: 25 luglio 2013

OGGETTO: Consulenza Giuridica n. 954-15/2012.

Si trasmette la risposta alla consulenza giuridica n. 954-15/2012.

Si prega di confermare con fax al numero 0650769805 o con e-mail (dc.norm.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it) l'avvenuta ricezione della presente.

**All' Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro
Fax 06/50769805**


Con la presente confermo l'avvenuta ricezione della risposta alla consulenza giuridica n. 954-15/2012.

Firma

Data,

In caso di incompleta o imperfetta ricezione chiamare il numero telefonico 06/50545410 - 5463

Le informazioni contenute in questo documento inviato a mezzo fax sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive

Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

Roma, 24 LUG. 2013

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
VIA BORGOGNONA 38
00187 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-15/2012
Associazione/Ordine UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI - ONLUS
Codice Fiscale 01365520582
Istanza presentata il 09/02/2012

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 669 del 1996, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS (UIC) segnala alcune difficoltà concernenti la documentazione da presentare al rivenditore, in caso di acquisto di beni agevolati, per dimostrare di rientrare nel novero dei beneficiari. In particolare, rappresenta che alcuni suoi associati hanno incontrato delle difficoltà nell'accedere ai benefici fiscali, in quanto i rivenditori, oltre alla documentazione attestante la minorazione visiva, hanno richiesto anche la certificazione attestante lo stato di portatore di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 1992.

L'UIC chiede conferma del fatto che gli associati possano beneficiare delle

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma
Tel. 0650545410 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.norm.redditi.fondariעדilavoro@agenziaentrate.it

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0090997.25-07-2013-U

agevolazioni previste in loro favore, ai fini dell'IVA e dell'IRPEF, presentando la certificazione medica attestante lo status di cieco totale, cieco parziale e ipovedente grave ai sensi della legge n. 138 del 2001, e non anche quella attestante lo status di portatore di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 1992.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'UIC ritiene che, in via generale, sia possibile accedere alle agevolazioni fiscali presentando la certificazione della Commissione ASL di prima istanza dalla quale risulti lo status di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. L'UIC ritiene, inoltre, che resti impregiudicata, per le agevolazioni relative all'acquisto di sussidi tecnici ed informatici, la presentazione della specifica prescrizione autorizzativa dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico ed informatico.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito concerne la documentazione che i ciechi, totali e parziali, e gli ipovedenti gravi devono presentare per accedere alle agevolazioni fiscali previste in loro favore in materia di IVA, applicate dal rivenditore al momento della cessione del bene, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti, e in materia di IRPEF, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni IVA, le cui norme istitutive contemplano espressamente il tipo di invalidità degli associati all'UIC, consistono nella possibilità di richiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici, e per l'acquisto di autoveicoli.

Le agevolazioni IVA per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici sono state introdotte dal decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che all'art. 2, comma 9, ha esteso l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento, già prevista per gli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, all'acquisto di *"sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"*, rinviando a un decreto del Ministro delle finanze la definizione di condizioni e modalità di applicazione dell'aliquota ridotta.

L'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di attuazione del 14 marzo 1998 prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per taluni sussidi tecnici ed informatici *"preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio"*.

Il successivo comma 2 stabilisce che i soggetti portatori di handicap *"per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra"*.

Al riguardo, si ritiene che il decreto di attuazione nel richiedere il *"certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale"* non abbia inteso riferirsi esclusivamente al certificato rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ma consenta la produzione di certificati rilasciati anche da altre commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento di invalidità, dai quali risulti chiaramente l'invalidità funzionale permanente derivante da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o

del linguaggio.

Ciò si desume dal tenore letterale dell'articolo 2 in esame che privilegia l'aspetto sostanziale dell'individuazione dei sussidi tecnici e informatici, delle particolari menomazioni che ne consentono l'acquisto agevolato, nonché delle modalità di accertamento del *collegamento funzionale* tra i primi e le seconde. In detto contesto, il decreto ministeriale non richiede che l'accertamento dell'invalidità funzionale avvenga mediante certificazione rilasciata dall'apposita commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ma più genericamente mediante certificazione rilasciata dalla ASL competente.

Quanto precede è coerente con i documenti di prassi riguardanti l'accertamento della specifica disabilità richiesta dalle norme fiscali per le agevolazioni auto di cui si dirà in seguito.

Ad evitare abusi, il decreto ministeriale citato richiede anche una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza dalla quale deve risultare il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e l'invalidità funzionale permanente derivante da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, già accertata da una commissione medica pubblica.

Per quanto evidenziato, si ritiene valida la certificazione della competente commissione ASL dalla quale risulti lo *status* di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (cfr. anche circ. n. 72/E del 30/07/2001).

Dette certificazioni sono valide anche per fruire della detrazione del 19 per cento delle spese riguardanti "sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104." prevista dall'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR (già art. 13-bis del TUIR), come modificato dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legge n. 669 del 1996 che ha introdotto l'aliquota IVA agevolata.

Per quanto concerne le agevolazioni relative all'acquisto di veicoli, l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, riformulando il punto n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabilito l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento alle cessioni di veicoli *"a soggetti non vedenti e a soggetti sordi, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico"*.

Quest'ultima disposizione agevolativa interessa specificamente i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, che al fine in esame rientrano nella categoria dei soggetti non vedenti (cfr. circ. n. 72/E del 30/07/2001), le cui condizioni visive sono accertate da apposite commissioni mediche pubbliche, diverse da quella di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 2002. Riguardo alla certificazione medica richiesta per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli, diversi documenti di prassi hanno precisato che per poter attestare l'esistenza della disabilità richiesta dalle norme fiscali è possibile prescindere dall'accertamento formale dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, qualora i disabili abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche (quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile, per lavoro, di guerra) e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente specificato l'handicap al quale è ricollegata l'agevolazione fiscale (cfr. da ultimo le circolari n. 21 del 23 aprile 2010, par. 5, e n. 20 del 13 maggio 2011, par. 4, i documenti ivi citati).

Tenuto conto dell'orientamento espresso nei documenti di prassi sopra citati, si deve ritenere corretta la soluzione proposta dall'UIC in base alla quale i soggetti interessati possono accedere all'agevolazioni IVA prevista per l'acquisto di veicoli, presentando la certificazione della Commissione ASL di prima istanza dalla quale risulti espressamente che il richiedente è riconosciuto cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave, rispettivamente, ai sensi articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.

Detta certificazione è valida anche per fruire della detrazione del 19 per cento delle spese riguardanti "i cani guida e gli autoveicoli", considerati tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti dall'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR (già art. 13-bis del TUIR), come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 488 del 1999, nel rispetto delle condizioni ivi previste.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Dodero

